

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 2026, N. 18

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2023, N. 19
(NORME DELLA PIANIFICAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 30 della l.r. 19/2023)

1. Al comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 (Norme della pianificazione per il governo del territorio), le parole: "di cui al d.lgs. 42/2004" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del d.lgs. 42/2004, incluse quelle relative all'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001,".

2. Al comma 6 dell'articolo 30 della l.r. 19/2023, le parole: "di cui al d.lgs. 42/2004" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 5".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 19/2023)

1. Nell'alinea del comma 12 dell'articolo 33 della l.r. 19/2023, le parole: "nonché la possibilità di varianti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con le procedure di cui alla l.r. 34/1992," sono sostituite dalle seguenti: "nonché la possibilità, con le procedure di cui alla l.r. 34/1992, di varianti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di varianti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale),".

2. Dopo la lettera b) del comma 12 dell'articolo 33 della l.r. 19/2023 è aggiunta la seguente:

"b bis) le varianti finalizzate a conformare o adeguare gli strumenti urbanistici vigenti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale di cui al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 48/1996, con la procedura di cui all'articolo 15 di questa legge. A tal fine il documento programmatico previsto dal medesimo articolo 15 è sostituito dalla proposta tecnica preliminare di variante, corredata del documento di verifica di assoggettabilità alla VAS.".

3. Al comma 16 dell'articolo 33 della l.r. 19/2023, sono aggiunte, in fine, le parole: ", incluso l'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001".

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DI TURNO
f.to Giacomo Rossi